



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3069 di data 6 giugno 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario M2101 "MALGA ORTESINO – SOMMO ALTO" relativa all'autorizzazione al servizio estivo per il trasporto di pedoni e biciclette, nell'area sciistica di Folgaria, nel Comune di Folgaria.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Thomas BORTOLAMEDI	componente supplente Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Stefano Gatti, Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 17 maggio 2022 protocollo n. 0333674, con la quale la società Folgariaski S.p.A., con sede a Folgaria, località Francolini, 100, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M210I "Malga Ortesino – Sommo Alto", nell'area sciistica di Folgaria, nel Comune di Folgaria.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenziando i lavori proposti, a firma dell'ing. Giorgio Menapace e del concessionario Denis Rech, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	Domanda modifica non sostanziale concessione di linea - Malga Ortesino-Sommo Alto - M219L.pdf.p7m	333674	17/05/2022	A01
2	Relazione modifica concessione - Maggio 2022.pdf.p7m	333674	17/05/2022	A02

Udito il relatore.

Preso atto che le modifiche tecniche non sostanziali riguardano lo svolgimento del servizio estivo con il trasporto di pedoni su entrambi i lati e il trasporto di biciclette. Gli interventi consistono nella realizzazione delle pedane di imbarco e sbarco in assito conformi alle normative funiviarie per il trasporto dei pedoni; tali pedane saranno assoggettate al rilascio dell'approvazione tecnica da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Preso atto che nelle immediate vicinanze della stazione motrice e di rinvio sono presenti dei ristoranti.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Folgariaski S.p.A., con sede a Folgaria, località Francolini, 100, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto M210I "Malga Ortesino – Sommo Alto", nell'area sciistica di Folgaria, nel Comune di Folgaria, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;

2. di disporre che l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dell'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa richiesta da parte del proponente, ai sensi dell'articolo 25 della l.p. 7/87;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr